

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABIO SANTANGELI

Seduta del 29/03/2018

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 29.06.2017, preceduto da reclamo, il ricorrente, espone di essersi trovato, a causa di difficoltà economiche, nell'impossibilità di adempiere al pagamento di alcune rate relative ad un prestito personale erogato dall'intermediario resistente; di aver sottoscritto, pertanto, al fine di restituire quanto dovuto, delle cambiali a scadenza mensile dell'importo di € 100,00 ciascuna; di non essere stato, tuttavia, nelle condizioni di onerare i pagamenti di tre cambiali (giugno e dicembre 2014, e marzo 2015) rispetto alle quali veniva levato protesto dalla resistente; con proposta transattiva del 10.06.2015 a saldo e stralcio della posizione debitoria, accettata dalla resistente, il ricorrente provvedeva, tuttavia, al pagamento in un'unica soluzione di € 1.500,00. Il ricorrente espone di aver ricevuto contestualmente al pagamento quietanza liberatoria, ma non anche la restituzione delle cambiali, né delle tre per cui era stato levato il protesto al fine di poter procedere alla cancellazione dello stesso, né di quelle mai portate all'incasso. La ricorrente espone, altresì, di essersi recata nel febbraio 2017 presso altro intermediario al fine di ottenere un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo e che solo allora apprendeva che erano ancora presenti presso il Registro della CCIAA i protesti levati in precedenza a suo carico dalla resistente (all.7) e che a causa degli stessi non solo non poteva ottenere ulteriore finanziamento ma poteva

vedersi addirittura revocato il fido dallo stesso concesso sul conto corrente cointestato con il marito. La ricorrente procedeva, dunque, a sporgere reclamo nei confronti dell'intermediario resistente chiedendo la restituzione dei titoli cambiari, l'invio di una quietanza più specifica che facesse riferimento alle cambiali protestate e il risarcimento del danno subito, riscontrato dal resistente che negava ogni forma di risarcimento e informava di aver dato disposizioni all'ufficio preposto ai fini della restituzione. A fronte dell'inadempimento dell'intermediario, il legale del ricorrente inviava nuovi solleciti rimasti senza riscontro. Nel frattempo, nell'aprile 2017, la Banca presso la quale il ricorrente si era recato per ottenere un finanziamento, in attuazione a quanto prospettato, comunicava alla ricorrente che, non avendo risolto la questione dei protesti, avrebbe revocato il fido concesso, così costringendola ad un piano di rientro rateale dell'esposizione debitoria (all. 13). Chiede, dunque, il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal diniego del finanziamento, nonché nella perdita del fido di € 3.000,00 concesso in precedenza dalla Banca sul conto corrente cointestato col marito; chiede, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto quale danno all'onore e alla reputazione, nonché quale danno biologico derivante dai disturbi psico-fisici, oggetto di certificazioni mediche che allega.

Costituitosi l'intermediario eccepisce: a) la legittimità del proprio operato; b) di aver provveduto subito dopo la presentazione del reclamo ad attivare la procedura per la restituzione dei titoli al ricorrente; c) i lunghi tempi burocratici previsti per tali procedure, atteso che *<< nei casi di cambiali protestate la procedura interna, in ossequio alla normativa in materia, prevede che nel momento in cui perviene formale richiesta di restituzione dei titoli, la Banca una volta ottenuto il titolo in originale, che è custodito presso terzo, trasmette le cambiali in originale al notaio per la redazione della relativa quietanza. Successivamente tale documentazione sarà inviata per lettera raccomandata al cliente; il quale a questo punto potrà recarsi alla Camera di Commercio per chiedere la cancellazione dei protesti. Tale procedimento ha dei tempi tecnici e burocratici non brevi, stante la peculiarità dell'attività descritta>>*; d) l'infondatezza della richiesta del ricorrente, la cui domanda di risarcimento è oltretutto generica e priva di riscontro probatorio; l'assenza di prova in ordine al nesso causale tra il comportamento dell'intermediario e il danno subito.

In sede di repliche la ricorrente precisa: che la restituzione dei titoli richiesta nel mese di marzo 2017 e che sarebbe dovuta essere effettuata automaticamente già nel giugno 2015 a momento della chiusura della posizione debitoria, è rimasta ancora inadempita; quanto al risarcimento dei danni che l'intermediario omette di considerare che *<<laddove avesse puntualmente provveduto alla restituzione delle cambiali (in particolare, di quelle protestate) e alla consegna ... delle relative dichiarazioni liberatorie, l'odierna ricorrente avrebbe già dal 2015 potuto procedere alla cancellazione dei protesti presso la Camera di Commercio di Palermo. Lo stesso non potrà più fare oggi –se mai i titoli verranno restituiti –, dovendo verosimilmente ricorrere alla più gravosa procedura presso il competente Tribunale ovvero –nel caso del protrarsi della situazione di mancata restituzione- addirittura attendere il decorso di cinque anni di tempo dalla loro iscrizione ... per la loro cancellazione automatica>>*.

Con le controrepliche del 29.09.2017 l'intermediario precisa che la restituzione dei titoli è avvenuta in data 14.09.2017 e di non potersi comunque considerare responsabile della circostanza che la ricorrente non possa più fare ricorso alla

procedura semplificata di cancellazione dei protesti in luogo di quella innanzi al Tribunale, atteso che la stessa non ha mai chiesto prima del marzo 2017 la restituzione delle cambiali.

Con comunicazione successiva del 26.10.2017 la ricorrente specifica di non aver ricevuto ancora gli originali dei titoli cambiari, nonostante in sede di contropliche l'intermediario avesse dichiarato di aver provveduto alla spedizione degli stessi in data 14.09.2017. A riscontro di tali ultime affermazioni e con comunicazione del 27.10.2017 l'intermediario dopo aver indicato il numero della raccomandata aggiunge che da un controllo effettuato sul sito di poste italiane risulta che la suddetta raccomandata è in fase di restituzione al mittente per mancata consegna e si dichiara disponibile a rispedire tali documenti una volta pervenuti a qualsiasi indirizzo il ricorrente vorrà indicare.

Con ultima comunicazione del 27.10.2017, parte ricorrente nel prendere atto di tale circostanza, chiede che i successivi invii della raccomandata contenente i titoli siano effettuati all'indirizzo del rappresentante volontario.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene cessata la materia del contendere.
2. La controversia sottoposta al Collegio concerne la responsabilità dell'intermediario resistente in caso di mancata e tempestiva restituzione dei titoli cambiari necessaria per la cancellazione del protesto levato sul ricorrente e al conseguente diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
3. Il Collegio in via preliminare rileva come dalla descrizione dei fatti e delle circostanze sopra riportate non vi sia alcun dubbio né in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione degli originali dei titoli cambiari e delle quietanze di pagamento una volta saldato il debito nei confronti dell'intermediario; né sulla chiusura della posizione debitoria verificatasi nel caso di specie in data 17.06.2015; né tantomeno sulla legittimità della levata del protesto gravante sulla ricorrente. La stessa ricorrente, difatti, ammette di non aver provveduto al pagamento di tre cambiali, rispettivamente quelle di giugno e dicembre 2014, nonché quella di marzo 2015.
4. Ciò che la ricorrente specificamente contesta è che l'intermediario avrebbe dovuto restituire i titoli senza una necessaria richiesta da parte del ricorrente successivamente alla chiusura della posizione nel giugno 2015 insieme a quietanza notarile che avrebbe consentito l'immediata cancellazione del protesto in forza della procedura semplificata di cui all'art. 45 della L. 77/1955. Dalla documentazione versata in atti risulta in effetti che, illegittimamente la banca ha trattenuto i titoli cambiari dal giugno 2015, ovvero dal momento in cui la posizione debitoria del ricorrente nei confronti dell'intermediario resistente veniva regolarizzata. Difatti, in seguito all'adempimento dell'accordo transattivo raggiunto veniva meno ogni azione creditoria concretamente azionabile nei confronti della ricorrente.

La condotta dell'intermediario resistente, dunque, può ad avviso del Collegio ritenersi contraria al dovere di diligenza e di buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni che in forza del consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, si traduce per il creditore nella necessità di comportarsi in modo

tale da non pregiudicare la posizione del creditore al di là di quanto necessario per ottenere l'adempimento dell'obbligazione.

Il Collegio non ritiene, tuttavia, che possa farsi ricadere sull'intermediario alcuna responsabilità per il risarcimento del danno derivante alla ricorrente dall'impossibilità di utilizzare la procedura semplificata dei protesti di cui all'art. 4 della Legge 77/1955 (come riformulato dall'art. 2, 1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, e, successivamente, parzialmente modificato dall'art. 45, 2° comma della Legge 12 dicembre 2002, n. 273), secondo cui il debitore che, entro un anno dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento di una cambiale e tratta o di un vaglia cambiario, può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti, depositando formale istanza, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio, territorialmente competente, presso l'Ufficio Protesti della medesima.

L'art. 45 del R.D. n. 1669/1933 si limita semplicemente a prevedere che *"Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore"*.

Il Collegio rileva che prima della presentazione del reclamo avvenuta nel marzo 2017 il ricorrente non ha mai formulato una specifica richiesta di restituzione dei titoli cambiari, essendosi limitato a chiedere nel giugno 2015 solo il rilascio di quietanza liberatoria.

La ricorrente non ha, altresì, mai dichiarato di essersi attivata prima della scadenza dell'anno ai fini della cancellazione del protesto, né dagli atti risulta una prova in tal senso. Anzi è la stessa ricorrente a dichiarare di aver appreso di essere iscritta ancora presso la CCIAA nel momento in cui si recava (nel mese di febbraio 2017) presso altro intermediario al fine di ottenere un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, necessaria per potere apprestare assistenza alla madre malata.

Sulla base di quanto fin adesso esposto il Collegio esclude che la necessità di ricorrere alla più onerosa procedura di cancellazione del protesto innanzi al Tribunale possa essere imputata alla condotta dell'intermediario.

5. Quanto alla richiesta di risarcimento la ricorrente lamenta di aver subito sia un danno patrimoniale, sia un danno non patrimoniale entrambi conseguenza della ritardata riconsegna dei titoli.

6. Più specificamente, quanto al danno patrimoniale la ricorrente evidenzia di essersi recata presso la sua Banca alla fine di febbraio del 2017 ai fini di ottenere un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura negato a causa della presenza presso il Registro della CCIAA dei protesti per cui è controversia.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non vi è alcuna prova del lamentato diniego di finanziamento, né d'altra parte, lo stesso può considerarsi come evento di danno imputabile all'intermediario convenuto, atteso che, come sopra detto, a quella data la ricorrente non risulterebbe mai aver nemmeno operato un tentativo di cancellazione dei protesti, non assumendo a quel punto ancora rilievo la ritardata consegna dei titoli.

Il Collegio ritiene, altresì, non provato l'ulteriore danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente concernente la revoca del fido da parte del secondo intermediario a cui si era rivolta per la concessione di un nuovo finanziamento e dovuto a suo dire alla permanenza dell'iscrizione presso il registro dei protesti.

7. Quanto al danno non patrimoniale, il Collegio in linea con il consolidato orientamento Abf esclude la sussistenza di un danno all'onore e alla

reputazione atteso che non esiste alcun dubbio sulla qualità di cattiva pagatrice della ricorrente.

Il Collegio ritiene, altresì di non poter ammettere il risarcimento del danno biologico da lesione all'integrità psico-fisica della ricorrente atteso che i certificati allegati dalla ricorrente attestanti la sussistenza di un "*disturbo da stress post traumatico con attacchi di ansia*" non costituiscono prova idonea ad accertare il nesso eziologico intercorrente tra la condotta dell'intermediario e l'insorgenza della patologia.

8. il Collegio rileva che in corso di causa l'intermediario resistente ha provveduto alla restituzione dei titoli cambiari.

P.Q.M.

Respinta ogni ulteriore istanza, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI